

PO DELTA BIRDWATCHING FAIR 2004 - CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL SALONE

Art. 1 - AMMISSIONE AL SALONE - Possono essere ammessi come Espositori: a) le aziende italiane od estere che espongano prodotti di propria fabbricazione o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali. È vietata la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più posteggi dello stesso settore merceologico; b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone. Gli Organizzatori si riservano la facoltà di ammettere al Salone anche Aziende, Enti e Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dalla esposizione determinati servizi, prodotti o campioni.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE - La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti Condizioni Generali, [anché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", del "Regolamento di Quartiere", e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento della manifestazione]. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle Condizioni Generali di Partecipazione al Salone.

Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante comunicazione scritta, che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone con l'obbligo di provvedere entro i termini indicati all'integrale pagamento di quanto dovuto a termini di Regolamento [di cui al successivo art. 4].

Per le domande di partecipazione pervenute almeno 30 giorni prima dell'inaugurazione del Salone la comunicazione scritta verrà spedita almeno 7 giorni prima dell'inaugurazione stessa.

Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione del Salone e potrà essere effettuata con lettera raccomandata o mediante telex o telegramma o altro mezzo idoneo. La domanda di partecipazione, così come il complesso dei diritti e degli obblighi che ne conseguiranno in capo all'Espositore non sono trasmissibili.

La cessazione dell'attività da parte dell'aspirante Espositore costituirà motivo di immediata risoluzione del contratto e in tal caso gli organizzatori tratteranno a titolo di penale la quota d'iscrizione e la quota di partecipazione [salvo il risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti].

Gli Organizzatori potranno comunque disporre del posteggio anche assegnandolo ad altri espositori. L'Espositore che abbia provveduto al tempestivo pagamento della quota di iscrizione e della quota di partecipazione è obbligato ad allestire lo stand entro lo spazio assegnato e ad esporre i propri prodotti per tutta la durata del Salone; in ipotesi di totale o parziale inadempimento o tali obblighi sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'importo della quota di iscrizione e della quota di partecipazione.

Art. 3 - QUOTA DI ISCRIZIONE - TARIFFE DI PARTECIPAZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE

Quota di iscrizione Euro 100,00

Tariffe di partecipazione:

- Area espositiva pre-allestita, al mq. Euro 115,00

- Area espositiva solo superficiale, al mq. Euro 95,00

Gli importi di cui sopra sono soggetti ad IVA di legge.

Deposito Cauzionale. Con la domanda di partecipazione gli aspiranti Espositori dovranno versare un deposito cauzionale da individuarsi come segue:

- deposito cauzionale per quota d'iscrizione Euro 100,00

- deposito cauzionale per area espositiva pre-allestita, al mq. Euro 60,00

- deposito cauzionale per area espositiva solo superficiale, al mq. Euro 40,00

Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata, il deposito cauzionale verrà restituito. Le spese bancarie di trasferimento sono a carico dell'espositore.

Art. 4 - TERMINI DI PAGAMENTO - Il richiedente, che avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione e la conseguente fattura, dovrà versare inderevolmente entro i termini prescritti dalla fattura emessa, su suo carico quanto dovuto secondo i termini contrattuali.

In mancanza, gli organizzatori potranno considerare risolto il contratto per inadempimento del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso oltre ad essere svincolato dal suo impegno ed a poter disporre del posteggio assegnandolo ad altri richiedenti, gli Organizzatori avranno diritto all'integrale pagamento - a titolo di penale - della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - L'assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale competenza della Segreteria Espositori. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte.

Inoltre la Segreteria Espositori avrà la facoltà di spostare, ridurre il posteggio già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o ad risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore con comunicazione scritta [ovvero telex o telegramma o altro mezzo idoneo] spedita almeno 100 giorni prima dell'inizio del Salone.

Art. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO - Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione agli organizzatori con lettera raccomandata A.R. almeno 45 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione agli organizzatori della quota di iscrizione e del deposito cauzionale, e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Se viceversa detta comunicazione verrà data a meno di 45 giorni prima della data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, anche dell'intera quota di partecipazione, salvo i diritti degli Organizzatori per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.

In tale ipotesi la Segreteria Espositori potrà disporre del posteggio anche assegnandolo ad altri espositori. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e conosciuta dall'Espositore non apporrà il proprio stand entro il termine previsto nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e il suo stand sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dagli organizzatori i quali potranno comunque disporre del posteggio anche assegnandolo ad altri espositori.

La Segreteria Espositori potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a 15 giorni prima della data di apertura del Salone, e - per motivi attinenti all'organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di partenza.

In tali ipotesi, gli Organizzatori non saranno tenuti ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovranno restituire la tassa di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.

L'eventuale domanda di partecipazione non corredata dal corrispondente deposito cauzionale e dalla quota di partecipazione è da considerarsi titolo già vincolante per il proponente con l'obbligo del relativo versamento di una somma pari alla quota d'iscrizione ed al deposito cauzionale della superficie richiesta.

Relativamente alla facoltà di recesso, l'eventuale disdetta da parte dell'azienda, prima che venga confermato l'accoglimento della domanda di partecipazione da parte della segreteria, non potrà essere considerata titolo per la restituzione del deposito cauzionale o esenzione dal pagamento dello stesso se la disdetta perviene entro 45 giorni dalla data di inizio del Salone o per l'essenza del pagamento dell'integrale saldo entro un tempo inferiore, fatti salvi i maggiori danni.

Art. 7 - CONSEGNA DEI POSTEGGI - I posteggi verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari".

E' facoltà degli organizzatori o della Segreteria Espositori ridurre le giornate o frazione delle stesse di messa a disposizione del posteggio per l'allestimento e per il disallestimento, con comunicazione inviata tramite fax, telegramma, lettera o altro mezzo idoneo entro 7 giorni prima della data di apertura ufficiale della manifestazione.

Relativamente alle riserve di cui sopra non potrà essere richiesto ai Organizzatori, alla Segreteria Espositori o a Palazzo Bellini dall'Espositore quale risarcimento a qualsiasi titolo anche nei confronti dei terzi. Il concorrere delle limitazioni di cui sopra, nei termini indicati, non potrà costituire motivo di recessione del contratto.

Il loro allestimento dovrà essere completo entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 6.

Art. 8 - ALLESTIMENTI - Gli allestimenti dovranno tassativamente essere contenuti entro la superficie del posteggio, così come meglio indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e la loro altezza non dovrà assolutamente superare l'altezza massima consentita dal citato "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari". Ogni e qualsiasi deroga alle sopracitate prescrizioni del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" dovrà imprescindibilmente essere preventivamente richiesta alla Segreteria Espositori per ottenere un parere vincolante e positivo, non sindacabile.

È fatto divieto di costruire pedane accessibili che superino l'altezza di mt. 0,70.

Gli allestimenti delle posteggi noleggiati "solo superficiale" ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle di prevenzione incendi.

L'Espositore prende atto che il Palazzo Bellini e le sue aree di pertinenza è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e s'impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari".

La mancata consegna alla Segreteria Espositori delle dichiarazioni e documentazioni previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuirà agli organizzatori ed alla Segreteria Espositori la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per procurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

La Segreteria Espositori si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all'esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Palazzo Bellini o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'insosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" dà diritto agli Organizzatori ed alla Segreteria Espositori a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00 per stand di 4 m. x 4 m. ovvero alla ingunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso.

L'insosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 9 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI - Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte della Segreteria Espositori, allontanarsi dal Palazzo Bellini e dalle sue aree di pertinenza.

Il buono d'uscita, pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti degli Organizzatori, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso.

Lo sgombero dei posteggi dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari".

Il partecipante espressamente autorizza gli organizzatori a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Palazzo Bellini, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando gli Organizzatori ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono.

Gli Organizzatori, la Segreteria Espositori e l'Amministrazione di Palazzo Bellini non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e i quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine indicato, vi sarà provveduto d'ufficio, considerando quanto rimasto sul posteggio come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, oltre ad una penale di Euro 300,00 e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Art. 10 - ACCESSO ALL'AREA ESPOSITIVA - Il Salone è aperto al pubblico, operatori istituzioni e stampa, ogni giorno secondo l'orario che gli Organizzatori si riservano di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone.

L'Espositore è responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Palazzo Bellini, è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Art. 11 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI PALAZZO BELLINI, DELLA SEGRETARIA ESPOSITORI E DEGLI ORGANIZZATORI - Durante l'orario di apertura del Salone l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'amministrazione di palazzo Bellini, come anche la Segreteria Espositori e gli Organizzatori, pur provvedendo per tutta la durata del fair provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero dei posteggi ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Palazzo Bellini, sono esonerati, da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'Espositore sarà responsabile anche verso l'amministrazione di Palazzo Bellini e gli Organizzatori di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operanti [ivi compresi i danni diretti ed indiretti] nei confronti degli allestimenti o dagli impianti evocati in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché accettati dalla Segreteria Espositori.

Art. 12 - ASSICURAZIONI - I danni derivanti da furti, ammanchi, smarrimenti o danneggiamenti, compreso incendio, esplosione e scoppio, acqua condotta ed anche pioggia, che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore in occasione della Manifestazione, anche fuori dall'orario di apertura della mostra [ivi compresi tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero dei posteggi] saranno esclusivamente a carico dell'Espositore.

A copertura dei rischi per i suddetti danni l'Espositore si obbliga a stipulare a sua cura e spese adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione, assumendo a proprio esclusivo carico eventuali franchigie, limiti, massimali ed esclusioni di copertura assicurativa pattuite con l'assicuratore. La polizza stipulata dovrà valere per tutto il periodo di permanenza dell'espositore o dei suoi beni nel Palazzo Bellini e nelle aree di sua pertinenza e dovrà contenere esplicita rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa nei confronti degli eventuali terzi responsabili, dall'Amministrazione di Palazzo Bellini (comune di Comacchio), della Segreteria Espositori e degli Organizzatori. L'Espositore, qualora ne venga richiesto anche durante lo svolgimento del Salone, dovrà depositare una copia delle polizze stipulate presso gli uffici della Segreteria Espositori.

La responsabilità civile per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione della Manifestazione, comunque ascrivibile all'Espositore, sarà esclusivamente a carico dello stesso.

L'Espositore, garantisce e manleva fin da ora l'amministrazione di Palazzo Bellini, gli Organizzatori e la Segreteria Operativa da ogni e qualsiasi reclamo, pretesa e/o richiesta proveniente da terzi comunque connesso o conseguente a danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione della Manifestazione comunque ascrivibile all'Espositore.

Art. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE - Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stands che li ospitano non possono essere fotografati, disegni o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e della Segreteria Espositori. Gli Organizzatori, la Segreteria Espositori e l'amministrazione di palazzo Bellini si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

Art. 14 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI - A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", gli Organizzatori forniranno agli Espositori energia elettrica esclusivamente per illuminazione. Gli Organizzatori si riservano di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.

L'Espositore prende atto che i "servizi" [sia gestiti direttamente dagli Organizzatori che appaltati, che concessi in esclusiva] assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno di servizi stessi da parte degli utenti, ed in ogni caso esonera l'amministrazione di Palazzo Bellini [comune di Comacchio], la Segreteria Espositori e gli Organizzatori, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

I diritti per gli allacciamenti alla rete generale elettrica, nonché una quantità forfetaria di consumo fino a 2 Kw di elettricità ed i diritti di segreteria, saranno comunque fatturati.

Art. 15 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO - Gli Organizzatori si riservano di provvedere, senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica o abbreviata), contenute nella domanda di partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati od altro) che riterrà più idonei.

I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate sino a 15 giorni prima della data di apertura della Mostra. Tutto ciò non pregiudica il diritto della Segreteria Espositori di modificare l'assegnazione dei posteggi.

Art. 16 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite della Segreteria Espositori ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Art. 17 - DIVIETI PARTICOLARI - DIVIETO GENERALE - In particolare agli Espositori è vietato:

- l'abbandono del posteggio prima della chiusura del Salone;
- la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale del posteggio avuto in assegnazione;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio posteggio e nel Quartiere Fieristico. Inoltre la distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, depliant e simili] è vietata anche all'esterno del Palazzo Bellini a distanza inferiore ai 500 metri dagli ingressi. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nelle proprie aree espositive;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno del posteggio o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Segreteria Espositori;
- i divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Palazzo Bellini e le prescrizioni relative, contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti Condizioni Generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. È in ogni caso ed in via generale fatto divieto agli Espositori di porre in essere comportamenti che, a giudizio degli Organizzatori e della Segreteria Espositori, siano in contrasto con le finalità del Salone o possano pregiudicare il regolare svolgimento.
- In caso di insosservanza anche di uno soltanto di tali divieti, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione al Salone potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del Giudice, ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo posteggio.

Art. 18 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE - È facoltà discrezionale ed insindacabile degli Organizzatori apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Inoltre gli Organizzatori potranno ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto ed in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuti alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta.

In tali casi i Organizzatori dovranno dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata, telex o telegramma o altro mezzo idoneo da 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione, salvo causa di forza maggiore per cui tale termine è da considerarsi ridotto fino al giorno di apertura del Salone senza che ciò comporti alcuna penalità a carico dei Coorganizzatori e della Segreteria Operativa.

Art. 19 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che la Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'amministrazione di Palazzo Bellini.

L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Palazzo Bellini e nelle aree di sua pertinenza devono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di Delta 2000 Soc. Cons. a r.l. ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Ferrara.

Il rapporto fra gli Organizzatori, la Segreteria Espositori, Delta 2000, l'amministrazione di Palazzo Bellini (comune di Comacchio) e l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 20 - RAPPORTI CON PALAZZO BELLINI - L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Palazzo Bellini (comune di Comacchio), e si impegna ad osservare - ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da quella amministrazione.

Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente ai Organizzatori, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di dall'amministrazione di Palazzo Bellini nonché della Segreteria Espositori, ad irroverne quindi legittimati - in caso di insosservanza di tali obblighi - di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nella Mostra.

Art. 21 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - Il partecipante consente che gli Organizzatori, e la Segreteria Espositori possano procedere sia direttamente che con l'intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione stessa, onde perseguire le proprie finalità istituzionali e ogni altra attività - sia pure connessa o complementare - diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi. Tali dati potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti - a terzi - anche fuori dal territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto dell'iniziativa stessa - e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività degli Organizzatori e della Segreteria Espositori - ad altri soggetti nel settore fieristico o che operino nel settore stesso [organismi associati o consorziati - banche dati esterne - ricerche di mercato - ecc.] - ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna.

Il partecipante alla rassegna avrà diritto di ottenere la cancellazione ovvero la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e la rettifica o (se vi è interesse) l'integrazione dei dati - oltre che - per motivi legittimi - di opporsi al trattamento - e ciò mediante comunicazione scritta da inviare, alla Segreteria Espositori mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il conferimento dei dati personali è facoltativo [salvo che sia richiesto da specifiche normative regolamentari o di legge] e l'eventuale rifiuto, da annotare sulla domanda di partecipazione a cura del partecipante, potrà comportare per gli Organizzatori il rifiuto di stipulare ed eseguire il contratto di partecipazione.

N.B.: per "Palazzo Bellini" si intende il Comune di Comacchio (FE);

per "Organizzatori" si intende DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. con sede operativa in Ostellato (FE) - via Mezzano 10 e gli Enti ed istituzioni ad essa collegati;

per "Segreteria Espositori" si intende CENTRO STAMPA E MEDIA srl con sede in Bologna - Via Milazzo 19 Bologna.